

STUDIO LEGALE  
Avv. a POLETTI MICHELA  
Viale Roma, 20 - 54100 MASSA  
Tel. 0585.811646 - Fax 0585.813112

originali

TRIBUNALE DI MASSA DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
Massa	14 LUG. 2015
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	

TRIBUNALE DI MASSA

GIUDICE del LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c. con istanza per decreto inaudita altera parte  
e con istanza di notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul  
sito del MIUR

per

CHIARA PEDRINZANI, nata a Carrara il 30.10.77, res. in Massa via Chiesina del Casone 11, CF PDRCHR77R70B832O; MARGHERITA BERTUCCELLI, nata a Massa il 9.6.71, res. in Massa via Silcia 35, CF BRTMGH71H49F023K; MARGHERITA DE STEFANIS, nata a Viareggio il 9.12.75, res. in Massa via Sturzo 30, CF DSTMGH75T49L833S; BARBARA MUSSO, nata a La Spezia il 29.6.73, res. in Carrara via Fiorillo 9 bis, CF MSSBBR73H69E463A; ROSA BARBALACE, nata a Spilinga il 26.11.65 res. in Vezzano Ligure via Provinciale 112, CF BRBRSO65S66I905Z; ; tutte rappresentate e difese dall'Avv.a Michela Poletti (c.f. PLTMHL72M50F023W - pec: avv.apolettimichela@legalmail.it- fax: 0585813112) con domicilio eletto presso lo studio legale dell'Avv.a Michela Poletti in Massa viale Roma 20.

ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, c.f. 97429780584, in persona del Ministro *pro tempore*, con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Genova in Genova viale Brigate Partigiane 2.

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI Firenze**, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Genova in Genova viale Brigate Partigiane 2.

**UFFICIO XIV Ambito territoriale della provincia di Massa Carrara**, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura di Stato di Genova in Genova viale Brigate Partigiane 2;

- *resistenti* -

**nonché nei confronti**

**di tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali AAAA-EEEE delle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2014/2017, di tutti gli ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Massa Carrara per le classi concorsuali AAAA-EEEE valide per il triennio 2014/2017- verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dai ricorrenti**

**per l'accertamento del diritto**

Delle ricorrenti all'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento per la classi di concorso AAAA-EEEE per la provincia di Massa Carrara, nella posizione e con i punti spettanti, con tutti i diritti conseguenti compreso quello di partecipare al piano ordinario e straordinario di immissioni in ruolo.

1) Le ricorrenti sono in possesso dei seguenti titoli (doc. 1):

CHIARA PEDRINZANI: diploma di maturità magistrale conseguito presso l'Istituto Magistrale di Pascoli Massa nell'a.s. 1994/95; Laurea in lettere conseguita presso l'Università degli studi di Pisa il 3.8.04;

MARGERITA BERTUCCELLI: diploma di maturità magistrale conseguito presso l'Istituto Magistrale di Pascoli Massa nell'a.s. 1990/91 e Corso Integrativo per i diplomati dell'istituto Magistrale conseguito presso l'istituto Magistrale Pascoli di Massa nell'a.s. 1993/94;

BARBARA MUSSO: diploma di maturità quinquennale sperimentale ad indirizzo linguistico moderno conseguito presso l'Istituto Magistrale

Mazzini di la Spezia nell'a.s. 91/92; Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università degli Studi di Pisa il 29.11.99;

MARGHERITA DE STEFANIS: diploma di maturità magistrale conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale Pascoli di Massa nell'a.s. 1997/98; laurea in Scienze della Formazione primaria conseguita presso l'Università degli studi di Firenze nell'a.s. 2010/2011;

ROSA BARBALACE: diploma di maturità magistrale conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale "Vito Capialbi" di Vibo Valentia nell'a.s. 1983/84.

Chi ricorre ha conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002. In base alla legge il titolo di studio, in quanto avente valore abilitante, avrebbe dovuto consentire di accedere da subito a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbe dovuto dare anche titolo per l'inserimento nelle Graduatorie provinciali di cui alla L. n.124/1999 ex art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004, nonché da subito all'inserimento nelle graduatorie di Istituto nella fascia II dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione.

2) Solo dal 2014 le ricorrenti hanno avuto la possibilità, riconosciuta dal legislatore, di inserirsi nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, e effettivamente sono inserite in dette graduatorie. Negli anni precedenti, essendo inserite nelle graduatorie di istituto di terza fascia hanno svolto gli incarichi di supplenza breve di cui alle produzioni in atti, certificanti i servizi svolti in quanto estratte dal portale della Pubblica Istruzione "istanze on line" (doc. 2);

3) in base alla documentazione allegata le ricorrenti hanno diritto ad essere inserite in GAE con il punteggio di cui alle produzioni in atti, sempre estratto da "istanze on line", punteggio con il quale sono state inserite nella graduatoria di istituto di II fascia (doc. 3):

CHIARA PEDRINZANI: 19 punti nella classe di concorso AAAA ; 23 punti nella classe di concorso EEEE;

MARGHERITA BERTUCCELLI: 11 punti nella classe di concorso AAAA ; 16 punti nella classe di concorso EEEE;

BARBARA MUSSO: 16 punti nella classe di concorso EEEE ; 16 punti nella classe di concorso AAAA;

MARGHERITA DE STEFANIS : 109 punti nella classe di concorso EEEE; 73

punti nella classe di concorso AAAA;

ROSA BARBALACE: 17 punti nella classe di concorso EEEE; 155 punti nella classe di concorso AAAA;

4) Le ricorrenti, in quanto in possesso del diploma magistrale abilitante, avevano diritto ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento fin dall'anno 2000 ma, in maniera illegittima ciò non è stato consentito determinando notevoli danni economici stante la impossibilità di aspirare ad incarichi annuali.

5) Quanto alle graduatorie provinciali, l'art. 1, comma 605 lett. c) della L. n. 296/2006 ha sì disposto per legge la natura ad esaurimento delle graduatorie provinciali, ma non ha abrogato l'art. 1 comma 1 bis della L. n. 143/2004 che riconosce il diritto alla domanda di inserimento in occasione delle operazioni di aggiornamento della graduatoria provinciale. Tra le norme che attribuiscono tale valore legale figurano il decreto legislativo n. 297 del 1994, meglio noto come Testo Unico della Pubblica Istruzione, il Regio decreto 6 Maggio n. 1054, la Legge 18 marzo 1968, n. 444 e la Legge n. 239 del 30/07/1991.

6) il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 in particolare all'articolo 191, commi 4 e 6, ha fissato la durata del corso degli studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale; anche l'articolo 194 comma 1 e l'articolo 197 comma 1, attribuiscono valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale. In questo contesto è bene anche rammentare ad esempio il **CCNL mobilità scuola statale del 29 febbraio 2012 del Ministero Istruzione il quale sancisce che:** *“Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997.”*

7) significativa anche una nota risalente al 1997 (n. 12588/BL) ed emanata dall'allora Ministro dell'Istruzione Berlinguer, che assicurava: *'i diplomi di scuola e di istituto magistrale, conseguiti fino ad una data predeterminata, avrebbero conservato per sempre il valore abilitante'.*

8) a questo impianto normativo interno si aggiunge un rilevante parere espresso dalle Commissioni Parlamentari Europee che hanno affermato la piena abilitazione e qualificazione del personale scolastico in possesso di diploma magistrale. La Commissione europea, in data 31 gennaio 2014, si è

pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità alla direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale per poter insegnare negli stati dell'Unione europea (nel caso specifico Gran Bretagna). La Commissione, dopo aver analizzato la legislazione italiana, ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento «fully qualified to teach in Italy», mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale «the competition was just a recruitment procedure to get a permanent position in State schools».

9) tutte queste fonti hanno previsto, pertanto, che tale diploma dovesse **ritenersi a tutti gli effetti abilitante all'insegnamento**. Tale diritto trova anche nella Costituzione il suo fondamento: l'art. 97, terzo comma, Cost. prevede che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge; l'art. 33, quinto comma, stabilisce che è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. **L'esame di Stato nel nostro caso è stato sostenuto e superato dai ricorrenti attraverso il conseguimento del Diploma di maturità magistrale.**

10) e' opportuno specificare che soltanto dopo il 2002 è stato introdotto e reso effettivo il sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, già previsto all'art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341 di riforma dell'ordinamento universitario. In breve, soltanto dal 2002 è stato definito l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare. In conseguenza, fino al 2002 non soltanto sussisteva la piena validità per l'accesso all'insegnamento dei predetti titoli di studio, ma soltanto dall'anno 2002 è stata concretizzata la trasformazione della scuola magistrale e dell'istituto magistrale in una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, PRIMA INESISTENTE.

11) con l'espressione "*valore legale del titolo di studio*" si indica l'insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali o non, autorizzati a rilasciare titoli di studio. Tali effetti possono essere **interni** al sistema scolastico o accademico - consentendo il passaggio tra i vari gradi dell'istruzione - o **esterni** allo stesso. Il diploma magistrale conseguito dalle ricorrenti è da considerare senz'altro produttivo della seconda categoria di effetti. Il titolo di studio in questione, infatti, come appena ricostruito, fino all'anno 2002 era ancora da considerare

requisito sufficiente per l'accesso alle professioni regolamentate e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni relative all'insegnamento scolastico. **Il valore legale del titolo di studio non è peraltro un istituto giuridico che trova la sua disciplina in una specifica previsione normativa, ma va desunto dal complesso di disposizioni che ricollegano un qualche effetto al conseguimento di un certo titolo scolastico o accademico, affinché sia anche effettivo l'interesse legittimo alla certezza legale del proprio titolo e del corso di studi scelto.**

12) **Con parere 3813 del 2013 del Consiglio di Stato recepito nel decreto 25.3.14 è stato riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale.**

13) l'impianto normativo descritto, dunque, ha indicato nel diploma magistrale il titolo di studio per l'accesso all'insegnamento nelle scuole pubbliche, ossia l'accesso alla pubblica amministrazione. Di seguito vedremo più specificamente come nel mondo della scuola l'accesso al reclutamento, avveniva e avviene ancora oggi, non soltanto tramite concorso pubblico, **ma anche tramite inserimento nelle graduatorie permanenti** (poi diventate ad esaurimento) e nelle graduatorie d'istituto, dove era strettamente correlata la possibilità di ottenere incarichi e di aumentare il proprio "punteggio", consolidando le proprie legittime aspettative di lavoro.

14) **nonostante questo, il Ministero dell'Istruzione, con gravissima violazione di legge non ha riconosciuto alle ricorrenti gli effetti legali del proprio titolo; infatti, con Decreto Ministeriale n. 235 del 1 aprile 2014, il Miur ha implicitamente negato la possibilità di inserimento delle ricorrente quale diplomate magistrali entro l'anno 2001/2002. Eppure con Decreto Ministeriale n. 353 del 22 maggio 2014 e con D.m. n. 308 del 15 maggio 2014, ha chiaramente riconosciuto il valore abilitante di questi diplomi, SANANDO SOLO IN PARTE LA LORO POSIZIONE E CONSENTENDO L'INSERIMENTO NELLA II FASCIA DEDICATA APPUNTO AGLI ABILITATI.**

15) alla luce di quanto sopra, con domanda di inserimento o diffida le ricorrenti chiedevano il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le classi di concorso AAAA e EEEE (doc. 4);

16) con provvedimento del 27.8.14 il MIUR ha escluso le ricorrenti, non consentendo alle stesse l'inserimento in GAE (doc. 5);

17) le ricorrenti dovrebbero essere inserite in graduatoria con il

punteggio sopra indicato;

## FUMUS BONI IURIS

### a) Il diploma magistrale come titolo abilitante .

E' opportuno dare una dettagliata ricostruzione "storica" di questo diploma, per dimostrare che le ricorrenti sin dal momento del suo conseguimento, avevano il legittimo diritto di vederne produrre gli effetti legali di ammissione ai canali di conferimento di incarico e attribuzione dei relativi punteggi, avendo le conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria e dell'infanzia, caratterizzanti il percorso magistrale (quali scienze dell'educazione, didattica, educazione musicale, elementi di sociologia).

Questo fonda la contraddittorietà e disarmonia anche del decreto ministeriale n. 235 del 2014 - nei confronti del quale si chiede a Codesto Ecc.mo giudicante di provvedere alla sua disapplicazione - con la legge e con i regolamenti emessi dallo stesso Ministero, nella parte in cui non prevede e impedisce l'inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Occorre richiamare anzitutto l'articolo 53 del Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054, istitutivo di questo diploma con la finalità di formare i docenti della scuola elementare (ora primaria). Quindi l'art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994 che dispone: «(...) il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (...) dell'istituto magistrale abilita, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare (...)».

Anche l'art. 191, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994, ha modificato la struttura e la durata di tale corso, senza tuttavia intaccarne gli obiettivi e le finalità, che sono rimaste pressoché immutate. **Tale titolo ha conferito pertanto, ai diplomati come le ricorrenti, la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge titolo di abilitazione all'insegnamento.**

**L'abilitazione è quindi intrinseca nel titolo medesimo** e non è subordinata al superamento di altre prove e concorsi.

**Se ciò non bastasse, il decreto interministeriale del 10.03.1997 all'art. 2, comma 1, ribadisce che i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro**

*il termine dei corsi avviati nell'anno scolastico 1997/98, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, conservano, in via permanente il valore abilitante e consentono anche di partecipare al reclutamento ed ai concorsi ordinari a cattedra: "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994".*

Ed ancora, il valore abilitante del diploma, così come la sua valenza nel tempo, è espressamente confermato anche da una serie di provvedimenti applicativi: nota del Ministro della Pubblica Istruzione pro-tempore On. Luigi Berlinguer del 3 marzo 1997, Prot. n. 12588/BL ( vedi diverse applicazioni quali Circolare Prot. n. 4458/C18 - USR Liguria del 18 ottobre 2006 e dalla Circolare Ministeriale 15.07.1997 n. 434, ed in tempi recentissimi, il valore abilitante di questo diploma è stato anche ribadito dalla nota "Prot.n. MiurAOODRVE Reg. Ufficiale 3308/D20d" dell'USR del Veneto).

Da ultimo il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013, con l'abolizione del comma 4-bis dell'articolo 1 legge n. 62 del 2000, ha riconosciuto al titolo di diploma magistrale pieno valore abilitante per l'insegnamento anche nella scuola paritaria.

Questa disciplina è tutt'ora vigente e va senz'altro comunque applicata ai diplomati entro l'anno scolastico 2001 -2002 come le ricorrenti, per l'evidente principio generale della certezza legale del titolo così conseguito e dei diritti quesiti ormai consolidati e della pari opportunità di lavoro.

**E' contraddittorio un sistema che da un lato riconosce effetti giuridici con leggi e regolamenti e dall'altro non riesce a farli applicare. Anche la giustizia amministrativa con numerose sentenze ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale.**

**Ma nonostante questo costante orientamento giurisprudenziale, il Ministero nei suoi atti generali continua ad ignorare gli ordini dei**



**giudici.** Fra le numerose pronunce anche il Tar Lazio con sentenza n. 1299/2014 ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale: *“1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna .... nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”.*

#### **b) Le GAE.**

Il valore senz'altro abilitante del titolo vantato dalle ricorrenti, ove correttamente applicato dal Ministero, consente di riconoscere il diritto delle medesime di accedere pienamente ai vari canali di conferimento di incarichi, supplenze e punteggi che hanno interessato il nostro sistema scolastico.

Oggi chi ricorre ha diritto a vedersi riconoscere, in condizioni di pari opportunità, uno dei percorsi di accesso ad incarichi di insegnamento, ossia la possibilità di inserirsi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento che, come noto, permettono il conferimento di incarichi di insegnamento annuali fino al 30 giugno oppure fino al 31 agosto, ma soprattutto consentono **l’accesso al canale di reclutamento a tempo indeterminato.**

Né si dica che l’inserimento non è possibile a causa della natura “ad esaurimento delle graduatorie in esame. L’art. 1, comma 605 lett. c) della L. n.296/2006 ha sì disposto per legge la natura ad esaurimento delle graduatorie provinciali, ma non ha abrogato l’art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004 che così dispone riconoscendo il diritto alla domanda di inserimento anche del/della ricorrente: *“Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e’ consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.”*

Questa norma prevedeva palesemente la possibilità per chi fosse in

possesso dell'abilitazione fino al 2006/2007 di presentare domanda di inserimento per l'aggiornamento per coloro che siano stati cancellati e/o non inseriti per mancata o tardiva presentazione della domanda di aggiornamento, (unico limite è l'inserimento di chi avesse maturato ex novo i requisiti, consentito soltanto alla fattispecie di cui al comma 605 periodo 5°).

Peraltro, con LEGGE 24 febbraio 2012, n. 14. all'art. 14, comma 2 ter è già stata riconosciuta la possibilità di inserirsi ex novo ad alcune tipologie di aspiranti e tra queste proprio a chi fosse rimasto fuori dalla disciplina della L. 124/1999 e avesse conseguito l'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole primarie nei seguenti termini: *"2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.*

Tra i vari visto e considerato del D.M. 53/2012 attuativo della L. n. 14/2012 si legge *"Vista la legge n. 296, del 27/12/2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento, fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge, o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate"*

Un costante orientamento della giurisprudenza ha applicato queste norme accogliendo l'interpretazione favorevole alle ragioni degli insegnanti che chiedevano il mero reinserimento nella graduatoria ad esaurimento. Queste sentenze, ormai numerose su tutto il territorio nazionale, riconoscono e tutelano il **diritto soggettivo all'esatto inquadramento nella graduatoria, nonostante la sua trasformazione in graduatoria permanente ad esaurimento.**

Il sistema delle graduatorie uniche permanenti ha inizio, con l'entrata in

vigore della legge 124 del 1999, che ha riunito altrettante graduatorie di base, nate dalla trasformazione delle graduatorie ancora valide dei concorsi per soli titoli espletati nel corso della precedente disciplina. Nella graduatoria permanente il personale è disposto con un proprio punteggio.

Finchè hanno avuto la natura di graduatorie uniche e permanenti sono state periodicamente integrate e aggiornate (art. 401, comma secondo, T.U. 297 del 1994 nella nuova versione). Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge 124 del 1999 le stesse graduatorie permanenti sono state utilizzate dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto – legge 3 maggio 1988 n. 140, convertito in legge 4 luglio 1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270 nella legge 124 del 1999 non vi è traccia di gerarchia tra le diverse categorie di soggetti che hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno.

L'unico criterio di graduazione è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, considerato che i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento *“in armonia col principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l'hanno conseguito”* (Tar Lazio sez. III bis sent. 3309/2002).

L'interesse pubblico preminente di attribuire una occasione di occupazione è ampiamente rispettato dalle disposizioni normative contenute nell'art. 2 della legge 124 del 1999. La differenza con la disciplina precedente è profonda.

La legge 30 dicembre 1989 n. 417, infatti, prescriveva fra i titoli di accesso al concorso per soli titoli, un periodo di servizio prestato nelle scuole statali. La legge 124 del 1999 non prevede alcun requisito di servizio per la partecipazione al concorso abilitante e, di conseguenza, per l'inserimento nelle graduatorie permanenti: operazione, quest'ultima, che nella sostanza è un vero e proprio “concorso per soli titoli”, che dà accesso all'elenco per le supplenze ovvero al canale per l'assunzione in ruolo nei limiti della metà dei posti da ricoprire anno per anno (Tar Lazio sez. III bis sent. 3309/2002).

Pertanto, tutti coloro che hanno superato, come le ricorrenti l'esame di abilitazione o di idoneità, qualunque sia la loro provenienza, debbono poter partecipare alle operazioni di inserimento nella graduatoria provinciale con

il punteggio con cui ognuno potrà graduarsi in relazione al proprio titolo abilitante.

**Il Ministero illegittimamente ha corretto i suoi errori soltanto in relazione alle graduatorie di istituto, ma non relativamente alle graduatorie provinciali ad esaurimento, dove pure chi ricorre ha titolo a chiedere l'inserimento ex art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004.**

**c) Il riconoscimento del titolo come abilitante.**

Con parere n. 3813 del 2013 il Consiglio di Stato è intervenuto in materia e così si è espresso: «(...) *Illegittimo (...) il decreto ministeriale n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. (...) La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'articolo 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'articolo 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall'articolo 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012».*

Il parere del Consiglio di Stato è stato accolto e recepito dal DPR 25.3.14.

La Legge n. 69 del 18 giugno 2009, articolo 69, che modifica in parte l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971, impone al Ministro competente di adottare atti conformi al parere del Consiglio di Stato. Infatti, il Ministero ha riconosciuto i suoi pluriennali errori e modificando il consueto decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie di istituto ha finalmente riconosciuto il diritto di inserimento in II fascia. **Il decreto 253 emesso in data 15 maggio 2014 ha infatti disposto questo inserimento.**

**d) L'ingiusta negazione del diritto all'inserimento in GAE.**

Nonostante il parere del Consiglio di Stato e il DPR 25.3.14, il valore abilitante del diploma magistrale di fatto non è stato riconosciuto dal DM 235 del 2014, che ha precluso l'inserimento in GAE dei diplomati magistrali ante 2001/2002.

**e) LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO n. 1973/15 FAVOREVOLE ai RICORRENTI.**

Con sentenza n. 1973 del 16.4.15 il Consiglio di Stato così si è espresso: **“Ora non sembra altresì esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. (...) Risulta altresì fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal DM 235 del 2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”.**

Inutile dire, ma l'argomento sarà affrontato nella parte relativa al periculum in mora, che il mancato inserimento nelle GAE penalizza ingiustamente e paradossalmente le ricorrenti che si vedranno altresì estromettere dalla possibilità di conseguire la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro sulla base delle indicazioni fornite dal Governo secondo il quale, entro il 2015, si provvederà ad eliminare le graduatorie ad esaurimento mediante l'assunzione a tempo indeterminato di tutti coloro che vi rientrano.

Il diritto al lavoro previsto dalla nostra Costituzione può e deve quindi essere letto in continuità con le norme europee, interpretate, a loro volta, dalla Corte di Strasburgo, così come anche il Consiglio di Stato suggerisce: *“ In base ad un principio applicabile già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del*

1950 (CEDU, 29-02-2006, Cherginets c. Ucraina, 25) con la scelta della soluzione che la rispetti (CEDU, 20-12-2005, TryKhlib c. Ucraina, 38 – 50). Pertanto, in relazione all'azione prevista dall'art. 389 cpc in sede interpretativa il giudice amministrativo deve adottare tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1220/2010)".

E' nota la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sentenze nn. 348 e 349 del 2007), nella quale la CEDU era stata definita quale "norma interposta" nel giudizio di costituzionalità delle leggi; tuttavia, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche il Giudice è tenuto a considerare gli effetti dell'art. 6, a mente del quale " L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali".

Quanto sopra è stato confermato anche in una recentissima pronuncia del TAR Lazio: " Ebbene, a giudizio del Collegio, la questione giuridica in esame appare destinata a nuovi e ancor più incisivi sviluppi a seguito dell'entrata in vigore, lo scorso 01 dicembre 2009 del Trattato di Lisbona firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 Stati membri, che modifica il Trattato sull'Unione europea ed il Trattato che istituisce la Comunità europea. Infatti, fra le più rilevanti novità correlate all'entrata in vigore del Trattato, vi è l'adesione dell'Unione alla CEDU, con la modifica dell'art. 6 del Trattato che nella vecchia formulazione conteneva un riferimento "mediato" alla Corte dei diritti fondamentali, affermando che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali siano garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario. Nella nuova formulazione dell'art. 6, viceversa, secondo il comma 2 " l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" e secondo il comma 3 "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali". Il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come principi interni al diritto dell'Unione, osserva il Collegio, ha immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, venendo in tal modo in rilievo l'ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine,

*portato all'obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell'accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno" (cos' Tar Lazio, Sez II bis, sentenza n. 11984 del 18 maggio 2010).*

Orbene, i provvedimenti contestati non consentendo alle ricorrenti neanche di poter partecipare in condizioni di parità alla procedura di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, violano il diritto alla sicurezza sociale.

Con l'espressione sicurezza sociale si intende altresì l'insieme degli interventi pubblici finalizzati a proteggere gli individui e le famiglie dallo stato di bisogno e dai rischi più gravi della vita. Ai sensi dell'art. 25 della Convenzione Europea dei diritti inviolabili dell'Uomo, immediatamente operante negli ordinamenti nazionali in virtù di quanto ampiamente illustrato " *ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione [..]*".

Risulta palese che i provvedimenti impugnati sancendo l'esclusione delle ricorrenti, sono destinati ad incidere sul tenore di vita del medesimo relativamente alle possibilità di accesso ad incarichi di lavoro.

#### **PERICULUM IN MORA**

L'accertamento del diritto delle ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento deve avvenire entro l'entrata in vigore del disegno di legge n. 2994 del 27.3.15 cd BUONA SCUOLA, approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 9.7.15.

L'art. 1 commi da 94 a 104 del cd maxiemendamento stabilisce infatti il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili rimasti tali dopo il piano di immissioni in ruolo ordinario. Inoltre il MIUR è autorizzato ad ulteriori 40000 assunzioni per il cd potenziamento.

Ai sensi del comma 95 lettera b) sono assunti a tempo indeterminato gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della legge, nelle graduatorie ad esaurimento.

Il comma 104 stabilisce che a decorrere dal 1 settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 95 lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione contratti di qualsiasi tipo e durata.

Essendo l'appartenenza alle graduatorie ad esaurimento un requisito fondamentale (oltre al possesso del titolo abilitante) per l'accesso alla proposizione della domanda di assunzione e per la conseguente

assunzione, si è resa necessaria l'instaurazione del presente giudizio d'urgenza.

L'urgenza è poi confermata dalla nota MIUR del 6.7.15 che stabilisce che debbano essere inseriti, con riserva, per contenzioso in corso gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso pendente.

Devono invece essere inseriti a pieno titolo coloro che hanno ottenuto provvedimenti favorevoli.

**Poiché il piano di assunzioni riguarda solo coloro che sono inseriti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della legge, è evidente l'esigenza di un provvedimento ex art. 700 cpc inaudita altera parte.**

Ciò premesso le ricorrenti, come sopra rappresentate difese, propongono

### RICORSO

Al Tribunale di Massa Sezione Lavoro in funzione di Giudice Unico affinché ritenuta la propria competenza e la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, con **decreto inaudita altera parte**, o in subordine fissata l'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

1) accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti all'inserimento nelle GAE per le classi di concorso AAAA/EEEE per la provincia di Massa Carrara 2014/2017 con il punteggio sopraindicato o con quello diverso accertato, ordinare alle amministrazioni convenute di inserire le ricorrenti nelle GAE per le classi di concorso AAAA/EEEE per la provincia di Massa Carrara con il punteggio sopraindicato o con quello diverso accertato, con tutti gli effetti conseguenti compreso quello di partecipare al piano ordinario e straordinario delle immissioni in ruolo; il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.

LE CONCLUSIONI CHE FIN D'ORA SI RASSEGnano PER IL MERITO SONO LE SEGUENTI:

Piaccia al Tribunale adito in funzione di Giudice Unico, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa,

1) accertare e dichiarare previa disapplicazione del DM n. 235/2014 nonchè degli altri atti connessi e/o conseguenti, il diritto delle ricorrenti all'inserimento nelle GAE per le classi di concorso AAAA EEEE per la provincia di Massa Carrara con il punteggio indicato in ricorso;

2) condannare l'amministrazione ad inserire le ricorrenti nelle GAE per la



classi di concorso AAAA/EEEE per la provincia di Massa Carrara con il punteggio indicato in ricorso;

3) accertato il danno subito condannare il Ministero al risarcimento di tutti i danni, anche in forma specifica.

4) Vittoria di competenze di causa.

Si PRODUCE:

1. diploma magistrale conseguito dalle ricorrenti;
2. servizi prestati dai ricorrenti;
3. stampa punteggi da istanze on line delle ricorrenti;
4. domande inserimento in GAE e diffide delle ricorrenti;
5. decreto esclusione;
6. nota 6/7/15;
7. estratto commi 94-106 ddl la buona scuola;
8. graduatoria ad esaurimento infanzia;
9. graduatoria ad esaurimento primaria;
10. sentenza n. 1973/2015 consiglio di stato;
11. dm 235/2014;
12. parere 3813/13 e decreto 25.3.14.

Si chiede in via istruttoria, nella denegata ipotesi di constatazione dei fatti allegati, di ordinare al MIUR e all'Ufficio XIV Ambito territoriale della Provincia di Massa Carrara l'esibizione di tutti i documenti (servizi prestati, domanda aggiornamento, diffida, etc) utili ai fini della decisione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L. 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato dal DL 6.7.11 n. 98 convertito in legge, si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile ,ma le ricorrenti sono esenti come da autocertificazione in atti.

#### **Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ai sensi degli artt. 151 cpc**

La sottoscritta procuratrice, in forza del mandato in calce al presente atto, premesso che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento in GAE per le classi di concorso AAAAEEEE 2014/2017; ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, che non sono solo quelli già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Massa Carrara, ma che sono anche tutti i docenti di cui si ignorano le generalità e la provenienza delle province di Italia che hanno inviato

18

domanda di inserimento in detta graduatoria;  
la riforma della "Buona scuola" prevede, in relazione al piano straordinario di assunzioni, la facoltà di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali;  
rilevato che  
la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;  
il giudice ha facoltà di autorizzare la notifica con qualsiasi mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;  
la giurisprudenza amministrativa e ordinaria sono conformi nel consentire la notifica a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale del ministero convenuto;  
tutto quanto sopra premesso la sottoscritta procuratrice fa istanza affinché il Giudice  
**voglia autorizzare la notifica del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE di tutti i 101 ambiti territoriali per la classe di concorso AAAA e EEEE vigenti per gli aa.ss. 2014/2017 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del ricorso e pedissequo decreto inaudita altera parte o in subordine di ricorso e decreto di fissazione di udienza.**

Massa, 13.7.15

  
Avv.a Michela Poletti

**PROCURA ALLE LITI**

Io sottoscritto CHIARA PEDRINZANI nato a CARRARA il 30/10/77,  
residente a MASSA via CHIESINA DELCASONE #od. fisc.  
PDRCHRY7R7OB8320, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in  
ogni sua fase e grado, compresa la eventuale fase di esecuzione, di opposizione a precetto, agli atti  
esecutivi e/o all'esecuzione, l'avv.a Michela Poletti, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv.  
MICHELA POLETTI in MASSA VIALE ROMA 20, e conferendo all'Avv.a Michela Poletti  
tutte le più ampie facoltà delegabili per legge, ivi comprese quelle di farsi sostituire, nominare e  
revocare altri procuratori, rinunciare agli atti e accettare rinunce, transigere e conciliare,  
compromettere in arbitri, proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi ed estendere  
loro il contraddittorio, svolgendo nei confronti dei medesimi domande anche autonome, riassumere  
o proseguire il processo, fare opposizione, procedere esecutivamente, rilasciare quietanza e, in  
genere, quant'altro possa occorrere per la piena esecuzione del mandato.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, del Dlgs n. 28/2010  
della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui  
agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Dichiaro di avere ricevuto l'informativa ex art. 13 Decreto legislativo 196/2003 e di essere  
stato quindi edotto che i dati personali richiesti o raccolti verranno utilizzati ai soli fini  
dell'assolvimento dell'incarico, prestando il consenso al loro trattamento da parte del su indicato  
difensore, del personale di studio e di collaboratori anche esterni.

Prendo, infine, atto che i dati in questione verranno trattati con strumenti manuali,  
informatici e telematici e con ogni altro mezzo necessario all'espletamento dell'incarico conferito  
con il presente mandato.

Massa, 13/7/15

Chiara Pedrinzani

E' firma autentica  
Avv.a Michela Poletti



PROCURA ALLE LITI


Io sottoscritto MARGHERITA BERTUCCELLI nato a YASSA il 9/6/74,  
residente a MASSA via SILCIA 35 cod. fisc.  
BRTMGGHY1H48FO23K, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in  
ogni sua fase e grado, compresa la eventuale fase di esecuzione, di opposizione a precetto, agli atti  
esecutivi e/o all'esecuzione, l'avv.a Michela Poletti, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv.  
MICHELA POLETTI in MASSA VIALE ROMA 20, e conferendo all'Avv.a Michela Poletti  
tutte le più ampie facoltà delegabili per legge, ivi comprese quelle di farsi sostituire, nominare e  
revocare altri procuratori, rinunciare agli atti e accettare rinunce, transigere e conciliare,  
compromettere in arbitri, proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi ed estendere  
loro il contraddittorio, svolgendo nei confronti dei medesimi domande anche autonome, riassumere  
o proseguire il processo, fare opposizione, procedere esecutivamente, rilasciare quietanza e, in  
genere, quant'altro possa occorrere per la piena esecuzione del mandato.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, del Dlgs n. 28/2010  
della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui  
agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Dichiaro di avere ricevuto l'informativa ex art. 13 Decreto legislativo 196/2003 e di essere  
stato quindi edotto che i dati personali richiesti o raccolti verranno utilizzati ai soli fini  
dell'assolvimento dell'incarico, prestando il consenso al loro trattamento da parte del su indicato  
difensore, del personale di studio e di collaboratori anche esterni.

Prendo, infine, atto che i dati in questione verranno trattati con strumenti manuali,  
informatici e telematici e con ogni altro mezzo necessario all'espletamento dell'incarico conferito  
con il presente mandato.

Massa, 13/7/15



E' firma autentica

Avv.a Michela Poletti



**PROCURA ALLE LITI**

Io sottoscritto MARGHERITA DE STEFANI nato a VIAREGGIO il 9/12/75,  
residente a MASSA via STURZO 30 cod. fisc. DSTMGH45TL9L833S delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado, compresa la eventuale fase di esecuzione, di opposizione a precetto, agli atti esecutivi e/o all'esecuzione, l'avv.a Michela Poletti, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. MICHELA POLETTI in MASSA VIALE ROMA 20, e conferendo all'Avv.a Michela Poletti tutte le più ampie facoltà delegabili per legge, ivi comprese quelle di farsi sostituire, nominare e revocare altri procuratori, rinunciare agli atti e accettare rinunce, transigere e conciliare, compromettere in arbitri, proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi ed estendere loro il contraddittorio, svolgendo nei confronti dei medesimi domande anche autonome, riassumere o proseguire il processo, fare opposizione, procedere esecutivamente, rilasciare quietanza e, in genere, quant'altro possa occorrere per la piena esecuzione del mandato.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, del Dlgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Dichiaro di avere ricevuto l'informativa ex art. 13 Decreto legislativo 196/2003 e di essere stato quindi edotto che i dati personali richiesti o raccolti verranno utilizzati ai soli fini dell'assolvimento dell'incarico, prestando il consenso al loro trattamento da parte del su indicato difensore, del personale di studio e di collaboratori anche esterni.

Prendo, infine, atto che i dati in questione verranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici e con ogni altro mezzo necessario all'espletamento dell'incarico conferito con il presente mandato.

Massa, 13/7/15

x/Margherita De Stefani

E' firma autentica  
Avv.a Michela Poletti



**PROCURA ALLE LITI**

Io sottoscritto BARBARA MUSSO nato a LA SPEZIA il 29/6/43,  
residente a CARRARA via C. FIORILLO 9 BIS cod. fisc.  
HSSBBR73#69E463A, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in  
ogni sua fase e grado, compresa la eventuale fase di esecuzione, di opposizione a precetto, agli atti  
esecutivi e/o all'esecuzione, l'avv.a Michela Poletti, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv.  
MICHELA POLETTI in MASSA VIALE ROMA 20, e conferendo all'Avv.a Michela Poletti  
tutte le più ampie facoltà delegabili per legge, ivi comprese quelle di farsi sostituire, nominare e  
revocare altri procuratori, rinunciare agli atti e accettare rinunce, transigere e conciliare,  
compromettere in arbitri, proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi ed estendere  
loro il contraddittorio, svolgendo nei confronti dei medesimi domande anche autonome, riassumere  
o proseguire il processo, fare opposizione, procedere esecutivamente, rilasciare quietanza e, in  
genere, quant'altro possa occorrere per la piena esecuzione del mandato.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, del Dlgs n. 28/2010  
della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui  
agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Dichiaro di avere ricevuto l'informativa ex art. 13 Decreto legislativo 196/2003 e di essere  
stato quindi edotto che i dati personali richiesti o raccolti verranno utilizzati ai soli fini  
dell'assolvimento dell'incarico, prestando il consenso al loro trattamento da parte del su indicato  
difensore, del personale di studio e di collaboratori anche esterni.

Prendo, infine, atto che i dati in questione verranno trattati con strumenti manuali,  
informatici e telematici e con ogni altro mezzo necessario all'espletamento dell'incarico conferito  
con il presente mandato.

Massa, 13/7/15



E' firma autentica  
Avv.a Michela Poletti



**PROCURA ALLE LITI**

Io sottoscritto BARBALACE ROSA nato a SPIILINGA (VV) il 26/11/65,  
residente a VEZZANO LIGURE via PROVINCIALE 112 cod. fisc.  
BRBR506556619052 delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in  
ogni sua fase e grado, compresa la eventuale fase di esecuzione, di opposizione a precetto, agli atti  
esecutivi e/o all'esecuzione, l'avv.a Michela Poletti, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv.  
LUCHELA POLETTI in MASSA VIALE ROMA 20, e conferendo all'Avv.a Michela Poletti  
tutte le più ampie facoltà delegabili per legge, ivi comprese quelle di farsi sostituire, nominare e  
revocare altri procuratori, rinunciare agli atti e accettare rinunce, transigere e conciliare,  
compromettere in arbitri, proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi ed estendere  
loro il contraddittorio, svolgendo nei confronti dei medesimi domande anche autonome, riassumere  
o proseguire il processo, fare opposizione, procedere esecutivamente, rilasciare quietanza e, in  
genere, quant'altro possa occorrere per la piena esecuzione del mandato.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, del Dlgs n. 28/2010  
della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui  
agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.


Dichiaro di avere ricevuto l'informativa ex art. 13 Decreto legislativo 196/2003 e di essere  
stato quindi edotto che i dati personali richiesti o raccolti verranno utilizzati ai soli fini  
dell'assolvimento dell'incarico, prestando il consenso al loro trattamento da parte del su indicato  
difensore, del personale di studio e di collaboratori anche esterni.

Prendo, infine, atto che i dati in questione verranno trattati con strumenti manuali,  
informatici e telematici e con ogni altro mezzo necessario all'espletamento dell'incarico conferito  
con il presente mandato.

Massa, 13/7/15

Rosa Barbacece

E' firma autentica  
Avv.a Michela Poletti





**TRIBUNALE DI MASSA**  
**SEZIONE LAVORO**

Cron N. \_\_\_\_\_

N. R.G. 683/15

Il Giudice del Lavoro dott. A. Lama ,

-Visto il ricorso che precede;

-visto l'art.700 e seguenti c.p.c.;

**d i s p o n e**

la comparizione delle parti dinanzi a sè in questo Tribunale sito in Massa Piazza De Gasperi n.1 per l'udienza del 24/7/15 ore 11<sup>00</sup> e ss., mandando a parte istante di provvedere a notificare a controparte copia autentica dell'istanza e del presente pedissequo decreto non oltre il 21/7/2015

Letta l'istanza pedissequa al ricorso **AUTORIZZA** la notifica del ricorso, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti in tutte le graduatorie ad esaurimento definitive della Provincia di Massa Carrara per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 attraverso la pubblicazione sul sito Web istituzionale del Miur dei dati indicati in calce al ricorso

Stante l'urgenza autorizza l'utilizzo del telefax a mezzo ufficiale giudiziario.

Massa, 17/7/2015

Il Giudice

Dott. A. Lama

Il Funzionario Giudiziario